

ACCORDO TECNICO

sulla

**COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, CAMBIAMENTO
CLIMATICO, PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SVILUPPO
SOSTENIBILE**

tra

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

e

**IL MINISTERO DELL'ENERGIA, DELLE MINIERE E DELL'ENERGIA
RINNOVABILE DELLA REPUBBLICA TUNISINA**

Il Ministero dell'Energia, delle Miniere e dell'Energia Rinnovabile della Repubblica tunisina e il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare della Repubblica italiana, di seguito indicate come “le Parti”;

SOTTOLINEANDO l'urgenza di un'azione rafforzata e di cooperazione internazionale sulla mitigazione e sull'adattamento in modo da permettere e supportare l'attuazione di azioni per promuovere la riduzione dei gas ad effetto serra e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e creare resilienza;

SOTTOLINEANDO l'importanza della cooperazione internazionale sullo sviluppo e sulla lotta al cambiamento climatico per i paesi in via di sviluppo, considerando i bisogni urgenti e immediati di Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili;

RICORDANDO che la 21^a sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ha adottato l'Accordo di Parigi per combattere i cambiamenti climatici;

SOTTOLINEANDO che l'Accordo di Parigi, rafforzando l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), compresi i suoi obiettivi, intende rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'impegno a sradicare la povertà;

TENENDO IN CONSIDERAZIONE l'art.4 dell'Accordo di Parigi e le Decisioni 1/CP.19, 1/CP.20 e 1/CP.21 della Conferenza delle Parti della UNFCCC, che invitano tutte le Parti ad identificare e comunicare i propri Proposti Contributi Determinati a livello Nazionale;

RICORDANDO che la Repubblica Tunisina e la Repubblica Italiana sono Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto e hanno firmato l'Accordo di Parigi il 22 aprile 2016;

CONSIDERANDO che i programmi e i progetti sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili forniscono potenziali opportunità da attuare nell'ambito dei

Meccanismi dell'UNFCCC e che offrono un importante contributo allo sviluppo sostenibile e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

hanno concluso il seguente Accordo Tecnico:

Articolo 1

Finalità

L'obiettivo di questo Accordo Tecnico, nell'ambito delle competenze delle Parti, è di rafforzare e coordinare gli sforzi volti a contrastare il cambiamento climatico a scala globale e ad affrontare i suoi effetti negativi, di sostenere la creazione di meccanismi per la vulnerabilità e la valutazione del rischio del cambiamento climatico a scala regionale, di promuovere energia pulita, sicura ed efficiente, di favorire la transizione verso una economia sostenibile a basse emissioni e di implementare azioni di adattamento e opportunità per proteggere l'ambiente e le risorse naturali.

Articolo 2

Settori di cooperazione

2.1 Le Parti coopereranno, in particolare, nei seguenti settori di comune interesse:

- a) promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica per raggiungere l'obiettivo stabilito dal governo tunisino;
- b) supporto all'attuazione di programmi e progetti;
- c) attuazione, monitoraggio, reportistica e comunicazione dei Contributi Determinati a livello Nazionale (NDCs);
- d) attuazione dei meccanismi previsti dall'UNFCCC e dagli strumenti correlati;
- e) efficacia della gestione integrata delle zone costiere;
- f) gestione sostenibile dei rifiuti.

Altri settori di cooperazione, nell'ambito dell'oggetto di questo Accordo Tecnico, potranno essere inclusi, previa approvazione delle Parti.

Articolo 3

Attività

La cooperazione tra le Parti sarà perseguita con gli strumenti seguenti:

- realizzazione di progetti comuni;
- formazione di capacità, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica;
- scambi di informazioni e di documentazione, compresi programmi, pubblicazioni e risultati di studi;
- scambi di esperti, di visite di delegazioni e di tirocinanti;
- organizzazione congiunta di laboratori, seminari e altri incontri;
- promozione della partecipazione del settore privato e attività per attuare iniziative di partenariato pubblico-privato;
- rafforzamento della cooperazione con le organizzazioni non governative con riguardo a programmi e iniziative nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- rafforzamento dell'istruzione pubblica e di campagne di sensibilizzazione sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- sviluppo di capacità di ricerca di finanziamenti in relazione ai cambiamenti climatici e allo sviluppo sostenibile.

Altre attività di cooperazione, nell'ambito dell'oggetto di questo Accordo Tecnico, potranno essere inclusi, previa approvazione delle Parti.

Articolo 4

Coordinamento

4.1 Al fine di assicurare l'effettiva attuazione delle disposizioni di questo Accordo Tecnico, le Parti istituiranno un Comitato Congiunto.

4.2 Il Comitato Congiunto sarà composto da due (2) rappresentanti del Ministero dell'Energia, delle Miniere e dell'Energia Rinnovabile della Repubblica tunisina e due (2) rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare della Repubblica Italiana.

4.3 Il Comitato Congiunto fornirà indicazioni generali e guida sull'attuazione delle attività di cooperazione, approverà il Piano di Lavoro, fornirà supporto e supervisione alle attività di cooperazione, assumerà le decisioni finanziarie.

4.4 Nel corso della sua prima riunione, il Comitato Congiunto adotterà regole e procedure, quali:

- Regole di procedura
- Regole finanziarie
- Principi guida per il meccanismo di cooperazione bilaterale

Il Comitato Congiunto stabilirà la frequenza degli incontri e approverà il Piano di Lavoro di medio termine, compresi i progetti e le attività previsti.

4.5 Nelle riunioni successive il Comitato Congiunto:

- approverà attività e progetti dettagliati, con relativi costi e tempistiche, che saranno attuati e finanziati nell'ambito del presente Accordo Tecnico;
- coordinerà l'attuazione delle attività nei settori specificati dall'Articolo 2;
- riesaminerà sistematicamente e valuterà lo stato di fatto, i progressi, i risultati raggiunti e le esperienze maturate nell'ambito delle attività di cooperazione.

Il Comitato Congiunto si riunirà entro sei (6) mesi dalla firma del presente Accordo Tecnico.

4.6 Creazione di una Unità di Gestione sotto la supervisione del Comitato Congiunto, che assicuri l'attuazione del piano di azione, il monitoraggio, la comunicazione dei risultati, il coordinamento con tutti i portatori di interesse coinvolti.

Art 5

Programma di Lavoro, progetti e attività

5.1 Alla firma di questo Accordo Tecnico, le Parti nomineranno gli esperti che prepareranno un Piano di Lavoro di medio termine che identifichi i settori di intervento, da sottoporre all'approvazione del Comitato Congiunto, secondo quanto previsto dall'Articolo 4.

5.2 Nell'attuazione di programmi, progetti e attività, si terrà conto della partecipazione dei settori pubblico, privato e non-profit, compresi, laddove opportuno, università, enti di ricerca scientifica e tecnica e organizzazioni non governative, così come anche istituzioni di entrambe le Parti.

5.3 Nel rispetto degli ordinamenti giuridici di ciascuna Parte e dei rispettivi obblighi nazionali, l'attuazione di programmi, progetti e attività sarà basata sui principi di imparzialità, uguaglianza, reciprocità e interesse comune.

Articolo 6

Attuazione

6.1 Il Ministero italiano dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare cofinanzierà l'attuazione dei progetti e delle attività previste da questo Accordo Tecnico per un importo non superiore a 2.000.000 € (due milioni di euro).

6.2 Il contributo da parte del Ministero dell'Energia, delle Miniere e dell'Energia Rinnovabile della Repubblica tunisina sarà deciso successivamente e notificato all'altra Parte in occasione del primo incontro del Comitato Congiunto.

6.3 Le Parti presenteranno congiuntamente proposte progettuali a diverse organizzazioni multilaterali (tra cui la Commissione Europea, le istituzioni finanziarie internazionali, le organizzazioni delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale) al fine di assistere la Repubblica tunisina nel raggiungimento dei propri impegni nell'ambito della UNFCCC e dei suoi strumenti.

Articolo 7

Contributi

7.1 Tutti i costi relativi a programmi, attività e progetti da attuare nel quadro di questo Accordo Tecnico, saranno sostenuti dalle Parti in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. Tali spese verranno sostenute con le risorse finanziarie disponibili delle Parti e, in nessun caso, comporteranno spese aggiuntive per il governo tunisino e per quello italiano.

7.2 Le Parti concorderanno la copertura finanziaria delle attività e stabiliranno un meccanismo, nel rispetto delle rispettive leggi nazionali, che garantisca trasparenza nelle spese, nella rendicontazione e nel controllo contabile.

7.3 Le Parti concordano che tutte le risorse finanziarie stanziare dal Ministero italiano dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare a programmi, progetti e attività sviluppati nel quadro di questo Accordo Tecnico sono esentasse, ai sensi delle leggi della Repubblica tunisina e di ogni altra legge applicabile.

Articolo 8

Entrata in vigore

8.1 Questo Accordo Tecnico non pregiudica i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti nei confronti di parti terze.

8.2 Questo Accordo Tecnico sarà attuato in conformità ai principi di diritto internazionale, alle convenzioni e protocolli internazionali firmati dalle Parti, alle legislazioni di Tunisia e Italia, così come agli altri obblighi derivanti dalla partecipazione della Repubblica italiana all'Unione Europea.

Articolo 9

Disposizioni finali

9.1 Questo Accordo Tecnico entrerà in vigore dal giorno della firma e resterà tale per cinque (5) anni, a meno che una delle Parti notifichi all'altra per iscritto, con almeno sei mesi di preavviso, l'intenzione di risolverlo.

9.2 Le disposizioni di questo Accordo Tecnico possono essere modificate tramite accordo scritto tra le Parti.

9.3 qualsiasi disputa derivante dall'interpretazione e dall'attuazione di questo Accordo Tecnico sarà risolta dalle Parti amichevolmente attraverso consultazioni o negoziazioni tra le Parti.

9.4 La risoluzione di questo Accordo Tecnico non avrà effetto sui progetti di cooperazione in corso, o sulle iniziative già approvate dalle Parti.

Stipulato a, lì in due (2) copie originali, in lingua inglese, araba e italiana, tutti i testi sono versioni autentiche. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Ministero dell'Energia, delle Miniere
e dell'Energia Rinnovabile della
Repubblica tunisina

Per il Ministero italiano dell'Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare della
Repubblica Italiana

H.E. H la Cheikhrouhou

.....

H.E. Minister Gian Luca Galletti

.....